

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Comitato Regionale per le Comunicazioni

TITOLO	2020.1.10.4.1
	2023.1.10.22.4
LEGISLATURA	XI

Il giorno 10 luglio 2023 si è riunito il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

STEFANO CUPPI	Presidente
ALFONSO UMBERTO CALABRESE	Vicepresidente
MARIA GIOVANNA ADDARIO	Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa RITA FILIPPINI

OGGETTO: Esiti dell'istruttoria per la contestazione alla società Radio Tv Parma Srl, esercente il servizio di media audiovisivo in ambito locale "12 Tv Parma", per la presunta violazione dell'art. 5 bis, comma 3, dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e s.m.i.



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

email corecom@regione.emilia-romagna.it

PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it WEB www.assemblea.emr.it/corecom



IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 e s.m.i., recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2001 n. 1 e s.m.i., recante “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e s.m.i. ed il relativo allegato A, recanti “Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011 e s.m.i., recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e s.m.i., recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 recante “Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni”;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

email corecom@regione.emilia-romagna.it

PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it WEB www.assemblea.emr.it/corecom



VISTO l'Accordo quadro sottoscritto il 20 dicembre 2022 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle regioni e delle Province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le Comunicazioni sottoscritta in data 28 febbraio 2023 dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente della Regione Emilia-Romagna, dal Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna ed in particolare l'art. 5 della stessa che delega al Corecom l'esercizio della funzione di "vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMA, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità";

VISTO il "Compendio di procedure operative per l'attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale", approvato dal Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 3 maggio 2023;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5 bis, comma 3, dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e s.m.i., relativamente alle trasmissioni di televendita, "L'offerta deve essere chiara, accurata e completa quanto ai suoi principali elementi quali il prezzo, le garanzie, i servizi post-vendita e le modalità della fornitura o della prestazione. L'offerta deve altresì rispettare gli obblighi informativi in materia di diritto di recesso di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e successive modifiche";

RILEVATO, dal monitoraggio d'ufficio attuato con la visione dei filmati - in seguito alla ricezione del report, a cura di Cedat85 e Mediamonitor, relativo al monitoraggio in materia di "obblighi di programmazione", "pubblicità" e "garanzie dell'utenza", per l'emittente 12 Tv Parma (prot. 11729.E del 11.05.2003) - che la citata emittente ha trasmesso trasmissioni di televendita la cui offerta non era completa in quanto era assente l'indicazione del prezzo, considerato uno dei principali elementi di ogni televendita, in violazione dell'art. 5 bis, comma 3, dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP del 26, come di seguito specificato:

- il giorno 10 aprile 2023: Televendita "Outlet della mobilità" - ora inizio 09:23:14 - ora fine 09:38:22 (durata 00:15:08);



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

email corecom@regione.emilia-romagna.it

PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it WEB www.assemblea.emr.it/corecom



- il giorno 10 aprile 2023: Televendita “Outlet della mobilità” - ora inizio 09:39:29 - ora fine 09:54:31 (durata: 00:15:02);
- il giorno 10 aprile 2023: Televendita “Outlet della mobilità” - ora inizio 15:15:06 - ora fine 15:30:07 (durata: 00:15:01);
- il giorno 11 aprile 2023: Televendita “Outlet della mobilità” - ora inizio 09:54:06 - ora fine 10:09:14 (durata: 00:15:08);
- il giorno 11 aprile 2023: Televendita “Outlet della mobilità” - ora inizio 10:10:40 - ora fine 10:25:46 (durata: 00:15:06);
- il giorno 11 aprile 2023: Televendita “Outlet della mobilità” - ora inizio 15:29:47 - ora fine 15:44:54 (durata: 00:15:07);
- il giorno 12 aprile 2023: Televendita “Outlet della mobilità” - ora inizio 10:07:37 - ora fine 10:22:38 (durata: 00:15:01);
- il giorno 12 aprile 2023: Televendita “Outlet della mobilità” - ora inizio 10:23:53 - ora fine 10:38:55 (durata: 00:15:02);
- il giorno 12 aprile 2023: Televendita “Outlet della mobilità” - ora inizio 15:25:56 - ora fine 15:41:10 (durata: 00:15:14);
- il giorno 13 aprile 2023: Televendita “Outlet della mobilità” - ora inizio 09:10:57 - ora fine 09:26:04 (durata: 00:15:07);
- il giorno 13 aprile 2023: Televendita “Outlet della mobilità” - ora inizio 09:27:25 - ora fine 09:42:27 (durata: 00:15:02) (indicato erroneamente nel report a cura di Cedat85 e Mediamonitor - come verificato dallo scrivente Corecom attraverso il proprio impianto di registrazione - ora fine 09:22:27);
- il giorno 13 aprile 2023: Televendita “Outlet della mobilità” - ora inizio 15:18:44 - ora fine 15:33:57 (durata: 00:15:13);
- il giorno 14 aprile 2023: Televendita “Outlet della mobilità” - ora inizio 09:57:07 - ora fine 10:12:15 (durata: 00:15:08);
- il giorno 14 aprile 2023: Televendita “Outlet della mobilità” - ora inizio 10:14:16 - ora fine 10:29:18 (durata: 00:15:02);
- il giorno 14 aprile 2023: Televendita “Outlet della mobilità” - ora inizio 15:20:26 - ora fine 15:35:28 (durata: 00:15:02);
- il giorno 15 aprile 2023: Televendita “Outlet della mobilità” - ora inizio 09:50:09 - ora fine 10:05:17 (durata: 00:15:08);
- il giorno 15 aprile 2023: Televendita “Outlet della mobilità” - ora inizio 10:06:45 - ora fine 10:21:47 (durata: 00:15:02);
- il giorno 15 aprile 2023: Televendita “Outlet della mobilità” - ora inizio 15:19:13 - ora fine 15:34:15 (durata: 00:15:02);
- il giorno 16 aprile 2023: Televendita “Outlet della mobilità” - ora inizio 10:01:22 - ora fine 10:16:30 (durata: 00:15:08);



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

email corecom@regione.emilia-romagna.it

PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it WEB www.assemblea.emr.it/corecom



- il giorno 16 aprile 2023: Televendita "Outlet della mobilità" - ora inizio 10:17:56 - ora fine 10:32:58 (durata: 00:15:02);
- il giorno 16 aprile 2023: Televendita "Outlet della mobilità" - ora inizio 16:14:47 - ora fine 16:29:49 (durata: 00:15:02);

DATO ATTO che:

- in relazione alle richiamate trasmissioni di televendita la cui offerta non era completa in quanto era assente l'indicazione del prezzo, considerato uno dei principali elementi di ogni televendita, in violazione dell'art. 5 bis, comma 3, dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e s.m.i., trasmesse con il marchio "12 Tv Parma", in data 24.05.2023 la dirigente del Corecom, dott.ssa Rita Filippini, provvedeva a redigere verbale di accertamento (prot. 12976.I) con il quale veniva accertato come, nei fatti menzionati, sembrasse configurabile, da parte della società Radio Tv Parma Srl - con sede in via Mantova n. 68 - 43122 Parma (PR), codice fiscale e partita IVA 00576000343, di seguito indicata con Radio Tv Parma - esercente il servizio di media audiovisivo in ambito locale "12 Tv Parma", la presunta violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 5 bis, comma 3, dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e s.m.i.;
- in data 24.05.2023, la stessa Dirigente provvedeva a notificare alla società, a mezzo PEC, l'atto di contestazione (prot. 13001.U) con il quale si contestava, nei fatti menzionati, la presunta violazione delle disposizioni sopra richiamate;

CONSIDERATO che, in seguito al ricevimento di detto atto di contestazione, con memoria prot. 14332.E del 07.06.2023, la società Radio Tv Parma Srl, osservava che:

- 1) I filmati delle televendite del "Outlet della mobilità", oggetto di contestazione, sono stati trasmessi per un errore materiale del tecnico addetto che, in totale buona fede, nel breve lasso temporale oggetto del monitoraggio, non si è avveduto che il supporto audiovisivo inserito in trasmissione non conteneva l'indicazione in sovrapposizione del prezzo (contenuta in altro supporto audiovisivo, solo in seguito mandato in onda).
Del resto, anche il filmato erroneamente trasmesso riportava comunque una banda in scorrimento (*crawl*) con menzione della gratuità di alcuni servizi e la presentatrice della televendita riferiva di prezzi per la sistemazione e la rigenerazione degli *scooter* da preventivare ad hoc, caso per caso, sulla scorta delle esigenze e delle richieste specifiche dell'utente, quindi con una indeterminabilità a priori del prezzo applicabile ai singoli interventi sui mezzi. Ciò ha evidentemente tratto in errore il tecnico.



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

email corecom@regione.emilia-romagna.it

PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it WEB www.assemblea.emr.it/corecom



La palese buona fede dell'operato del tecnico induce la scrivente a chiedere in primis l'annullamento della contestazione sollevata;

- 2) Quanto al profilo dei "correttivi attuabili", la scrivente è immediatamente intervenuta, non appena riscontrato l'errore, con la sospensione della trasmissione della televendita e con l'implementazione dei controlli sui filmati di televendite.

Si sta inoltre valutando l'adozione di un Regolamento Aziendale con l'indicazione delle condotte ed i comportamenti che i tecnici adibiti al caricamento dei supporti audiovisivi relativi alle televendite devono tenere per evitare all'emittente di incorrere in violazioni della normativa, con la precisazione che l'omissione dei comportamenti indicati avrà rilievo disciplinare (eventualmente anche implementando il Modello 231, sempre con riferimento alle attività di controllo sulle televendite).

In questo modo, stimolando l'attenzione dei tecnici a fronte delle potenziali conseguenze disciplinari, si confida che non abbiano a ripetersi altri errori;

- 3) Quanto al profilo delle "condizioni economiche" della scrivente, è sufficiente considerare come Radio Tv Parma risente delle difficoltà economiche proprie del settore delle emittenti a livello locale, soprattutto dopo il periodo di pandemia da Covid -19, allorché si è riscontrata una sensibile riduzione dei margini di guadagno, a fronte di un netto calo delle richieste pubblicitarie.

Solo per chiarezza si precisa che, per quanto l'emittente abbia un bacino di ricezione regionale, l'utenza è prettamente provinciale, anche quale conseguenza della programmazione di "12 Tv Parma".

Quest'ultima, in particolare quanto allo sport, alla politica, ai notiziari di cronaca ecc. è infatti circoscritta all'ambito locale di Parma e provincia: così i programmi di sport, per lo più, sono dedicati al campionato di riferimento della squadra cittadina Parma Calcio 1913; i notiziari di cronaca, con riferimento alla cronaca locale, trattano esclusivamente Parma ed il Parmense, senza considerare nemmeno i bacini provinciali più vicini di Piacenza e Reggio Emilia; il settore della "politica locale", tratta le vicende del Comune di Parma e dei Comuni della Provincia di Parma, disinteressandosi delle altre province.

A conferma di quanto sopra, si produce l'ultimo bilancio depositato dalla scrivente. che evidenzia un risultato negativo di esercizio di oltre 80 mila euro (doc. 4, pag. 14). Allo stato, pertanto, l'irrogazione delle paventate sanzioni andrebbe ad incidere fortemente sui bilanci societari, già in negativo, con un impatto fortemente pregiudizievole sulle prospettive di miglioramento futuro e sui progetti avviati;

- 4) In ordine al quantum della sanzione denegatamente applicabile, tra il minimo ed il massimo edittale previsto, si rileva come la stessa dovrebbe essere contenuta al



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

email corecom@regione.emilia-romagna.it

PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it WEB www.assemblea.emr.it/corecom



minimo in forza del principio di proporzionalità che deve improntare l'azione amministrativa.

Come noto, per proporzionalità si intende che quella misura del potere amministrativo che attiene essenzialmente all'equo rapporto tra mezzo e fine, tra presupposto e conseguenza e, più in particolare, tra interessi privati e pubblici compresenti. La ragionevolezza consiste, pertanto "nell'esercitare la giusta misura del potere in modo tale da assicurare un'azione idonea ed adeguata alle circostanze di fatto, che non alteri il giusto equilibrio tra i valori, gli interessi e le situazioni giuridiche coinvolte nell'azione amministrativa" (così F. Caringella, Diritto Amministrativo, 2010, p. 51 ss).

Il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa impone, così, alla P.A. di adottare un provvedimento non eccedente rispetto a quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato. Alla luce di tale principio, è doverosa una adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile (in questi termini, T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 20/09/2021, n.9849).

Si ritiene che, in applicazione del suddetto principio, massimo rilievo dovrà essere riconosciuto, nel caso concreto, alla modesta entità dell'asserita violazione (12 Tv Parma non ha trasmesso televendite di diversi soggetti prive dell'indicazione del prezzo, ma, per errore, ha riprodotto più volte sempre la stessa televendita errata) e dei suoi effetti, per il bacino d'utenza esclusivamente provinciale di Radio Tv Parma; nonché per l'immediato attivarsi in ravvedimento della scrivente, non appena scoperto l'errore, oltre che la valutazione di misure correttive volte ad evitare il ripetersi della violazione.

Da ultimo è evidente che, per quanto siano state contestate plurime messe in onda della televendita, trattasi sempre del medesimo filmato di televendita (di "Outlet della mobilità"), trasmesso - in due fasce orarie giornaliere costanti, mattina e pomeriggio - nell'arco della settimana di monitoraggio.

Il tecnico della scrivente, infatti, una volta commesso in totale buona fede l'errore nell'individuazione del contributo audiovisivo da trasmettere, ne ha poi impostato il caricamento ripetuto.

A fronte dell'unicità della condotta, dovrà quindi procedersi all'applicazione del cumulo giuridico, con irrogazione di una sola sanzione.

E ciò vieppiù se si consideri che in altri precedenti è stata riconosciuta l'applicazione del cumulo giuridico addirittura in casi in cui le televendite non conformi a normativa, per mancanza di chiara indicazione del prezzo, nell'arco del periodo di monitoraggio, erano tra loro diverse e riferibili ad una pluralità di esercenti (cfr. Delibera n. 244/18/CSP - Ordinanza Ingiunzione a Giglio Group S.p.A.);



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

email corecom@regione.emilia-romagna.it

PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it WEB www.assemblea.emr.it/corecom



PRESO ATTO che la società Radio Tv Parma, contestualmente al deposito degli scritti difensivi, formulava richiesta di audizione che veniva concordata per il giorno 13.06.2023 presso la sede del Corecom;

In data 13.06.2023 alle ore 10.30 si svolgeva l'audizione inerente al procedimento a carico della società Radio Tv Parma, esercente il servizio di media audiovisivo in ambito locale "12 Tv Parma", di cui è stato redatto verbale (prot. 14924.U);

In particolare, il rappresentante della società, riportandosi agli scritti difensivi già depositati, ribadiva che:

- i filmati delle televendite del "Outlet della mobilità" oggetto di contestazione, sono stati trasmessi per un errore materiale del tecnico addetto che, in totale buona fede, nel breve lasso temporale oggetto del monitoraggio, non si è avveduto che il supporto audiovisivo inserito in trasmissione non conteneva l'indicazione in sovraimpressione del prezzo (contenuta in altro supporto audiovisivo, solo in seguito mandato in onda).

Il filmato erroneamente trasmesso riportava, comunque, una banda in scorrimento (*crawl*) con menzione della gratuità di alcuni servizi e la presentatrice della televendita riferiva di prezzi per la sistemazione e la rigenerazione degli *scooter* da preventivare ad hoc, caso per caso, sulla scorta delle esigenze e delle richieste specifiche dell'utente, quindi con una indeterminabilità a priori del prezzo applicabile ai singoli interventi sui mezzi: ciò ha evidentemente tratto in errore il tecnico;

Aggiungeva poi - integrando la memoria difensiva depositata - che è in corso di implementazione il "modello 231", derivante dal D.Lgs 231/2001;

Il rappresentante della società, come già indicato nella memoria difensiva depositata, dichiarava, infine, che:

- relativamente alla situazione economica della società, il settore delle televendite e la pubblicità in genere sono in crollo e che solo alcuni settori (ad es. la ristorazione) continuano ad usufruirne, motivo per il quale il fatturato costa molto di più perché i format vanno "cuciti", nello specifico, su ogni cliente; la pubblicità tabellare è quasi sparita;

PRESO ATTO degli elementi di attenuazione, delle azioni positive poste in essere e delle valutazioni espresse dal rappresentante della società Radio Tv Parma Srl;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

email corecom@regione.emilia-romagna.it

PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it WEB www.assemblea.emr.it/corecom



RITENUTO:

- che alla luce di quanto appena descritto e delle considerazioni effettuate, si ritengono sussistere gli estremi per proporre l'avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti della società Radio Tv Parma, esercente il servizio di media audiovisivo in ambito locale "12 Tv Parma", per condotte rilevanti rispetto alla presunta violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 5 bis, comma 3, dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e s.m.i. relativamente alle giornate 10.04.2023, 11.04.2023, 12.04.2023, 13.04.2023, 14.04.2023, 15.04.2023 e 16.04.2023;
- di proporre la determinazione della sanzione per la violazione contestata nella misura pari ad euro 1.033,00 (milletrentatrè/00), corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicato per n. 7 (sette) giornate contestate, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) e che in tale commisurazione hanno rilievo i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge 689/1981:

a) Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società Radio Tv Parma deve ritenersi di lieve gravità in considerazione della rilevazione, nel corso di ciascuna giornata di programmazione sottoposta a monitoraggio, di episodi occasionali di violazione delle disposizioni normative in materia di televendite, tenuto conto anche della circostanza che i filmati delle televendite del "Outlet della mobilità", oggetto di contestazione, sono stati trasmessi per un errore materiale del tecnico addetto che, in totale buona fede, non si è avveduto che il supporto audiovisivo inserito in trasmissione non conteneva l'indicazione in sovrapposizione del prezzo (contenuta in altro supporto audiovisivo, solo in seguito mandato in onda);

b) Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società ha dichiarato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e ha ribadito, come già indicato nella propria memoria difensiva, che si impegnerà a sensibilizzare e responsabilizzare il settore tecnico, onde evitare il ripetersi dell'errore oggetto di contestazione;

c) Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, si presume dotata e supportata da un'organizzazione interna,



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

email corecom@regione.emilia-romagna.it

PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it WEB www.assemblea.emr.it/corecom



anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente;

d) Condizioni economiche dell'agente

Nonostante la crisi economica che colpisce l'emittenza locale, le condizioni economiche si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra indicata;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto espressa dalla responsabile del Corecom dott.ssa Rita Filippini

A voti unanimi

DELIBERA

- di determinare la sanzione pecuniaria da proporre ad AGCOM nei confronti della società Radio Tv Parma Srl, esercente il servizio di media audiovisivo in ambito locale "12 Tv Parma", in euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00), corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicato per n. 7 (sette) giornate contestate, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni.

Bologna, 10 luglio 2023

Firmato digitalmente
Il Segretario delegato
Rita Filippini

Firmato digitalmente
Il Presidente
Stefano Cuppi



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

email corecom@regione.emilia-romagna.it

PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it WEB www.assemblea.emr.it/corecom

